

QUESITO: Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalla nuova normativa sui contributi diretti con riferimento alla regolarità contributiva previdenziale in capo alle imprese editrici

RISPOSTA: A decorrere dall'annualità di contributo 2018, la regolarità contributiva previdenziale non è più requisito di accesso per l'ammissione al contributo diretto, ma costituisce semplice condizione per il pagamento del contributo medesimo.

Nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, infatti, la predetta regolarità non è più enumerata tra i vari requisiti di accesso (in conformità ai criteri di delega recati dalla legge n. 198 del 2016); l'articolo 11 del citato decreto legislativo dispone invece che il pagamento della rata di anticipo (comma 3) e del saldo (comma 6) sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva previdenziale, oltre che alla consueta verifica di non inadempimento presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Ciò significa, evidentemente, che in questa diversa configurazione la condizione di regolarità deve essere verificata nell'attualità, cioè con riferimento all'atto stesso del pagamento, e non più con riferimento al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda del contributo.

Pertanto, ai fini dell'erogazione di ognuna delle due *tranches* di contributo, le imprese editrici devono essere in regola con i versamenti dei contributi presso gli Istituti previdenziali cui sono iscritte.

Naturalmente, non trattandosi più di un requisito di ammissione, può ammettersi il pagamento del contributo in un momento successivo a quello della accertata irregolarità, non appena la posizione dell'impresa risulti regolarizzata.

Frequenza minima degli aggiornamenti

QUESITO: L'art. 7 del D.lgs. 70/2017, al comma 2, stabilisce che i contenuti della testata "devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscono almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

- a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
- b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Ciò premesso si chiede se sia corretto interpretare tale disposizione nel senso che, per un periodico, la frequenza minima dell'aggiornamento (venti articoli o contenuti multimediali aggiornati quattro volte a settimana) comporti la pubblicazione di almeno ottanta articoli (o contenuti multimediali) a settimana, sia che questi siano elaborati ex novo sia che siano semplici aggiornamenti e/o arricchimenti di notizie già pubblicate, come precisato in altre Faq.

Ciò comporterebbe un impegno considerevole, tanto più per i giornali periodici. Si chiede, pertanto, di precisare quale sia il numero effettivo di articoli e/o aggiornamenti minimi settimanali richiesti.

RISPOSTA: L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in considerazione della dinamicità e dell'attualità proprie dell'informazione digitale, richiede una frequenza minima di aggiornamento degli articoli o dei contenuti multimediali originali della testata, pari, per i quotidiani, a tre volte al giorno e, per i periodici, a quattro volte a settimana.

Ora, fermo restando il numero minimo di venti articoli o contenuti multimediali stabiliti dalla norma in occasione di ciascuna uscita del quotidiano o del periodico, la frequenza di aggiornamento indicata dalla legge deve intendersi riferita al complesso dei contenuti informativi della testata, e non ai singoli articoli.

Pertanto, la testata quotidiana dovrà essere aggiornata almeno tre volte nel corso del giorno di uscita mentre la testata periodica (plurisettimanale, settimanale, quindicinale,

mensile e bimestrale) dovrà essere aggiornata almeno quattro volte nel corso di una settimana, mediante la revisione, l'adeguamento, l'integrazione, anche di natura multimediale, del suo contenuto complessivo.

Si precisa infine che, per il raggiungimento del requisito richiesto dalla norma, laddove il contenuto informativo non si presti, per sua intrinseca valenza, ad essere aggiornato, sarà considerata equivalente la pubblicazione di un nuovo articolo o contenuto multimediale.

QUESITO: I tirocini curriculare e i progetti formativi svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università possono essere considerati alla stregua dei “percorsi di alternanza scuola-lavoro” previsti dall’articolo 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70? Ciò tenuto conto del fatto che sono esperienze previste comunque all’interno di un percorso di istruzione e formazione per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e favorire l’acquisizione di competenze professionali.

RISPOSTA: Con la disposizione citata nel quesito, il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ha attuato quanto puntualmente disposto dalla legge delega 26 ottobre 2016, n. 198, la quale - all’art. 2, comma 2, lett. e), punto 3 – ha previsto alcuni criteri premiali ai fini della determinazione del contributo, tra i quali l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, richiamando, per tale fattispecie, la tipologia disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Tale decreto, a cui la legge delega rinvia espressamente, disciplina l’alternanza scuola-lavoro “come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale”, per studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa.

Ciò posto, stante la particolare puntualità della previsione normativa e dei richiami in essa contenuti, non risulta possibile prendere in considerazione - ai fini dell’attribuzione di maggiorazioni del contributo all’editoria, con riflessi anche sulla ripartizione delle risorse tra i richiedenti - altri tipi di tirocini curriculari, quali quelli svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università, pur se nella sostanza configurano anch’essi un percorso di istruzione e formazione con la finalità di affinare il processo di apprendimento e l’arricchimento delle conoscenze degli studenti.